



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2018, N. 2217

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.09, 10.1.10 - Approvazione dei bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2019 e delle risorse disponibili**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 DICEMBRE 2018, N. 2217

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali -Tipi di operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.09, 10.1.10 - Approvazione dei bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2019 e delle risorse disponibili**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)

n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell'attuale formulazione (Versione 8.2) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 *final* del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;

Atteso che:

- la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende, tra l'altro, i Tipi di operazione:
  - Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica;
  - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;
  - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
  - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
  - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Considerato che detta Misura 10 contribuisce con i Tipi di operazioni sopra riportati al perseguimento delle seguenti Priorità:

- Priorità 4 del medesimo Programma "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e delle relative Focus area:
  - P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
  - P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali;
- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione delle Misure 10 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;
- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi

selettivi per i Tipi di operazione delle Misure 10 e che i criteri impiegati approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015 sono stati successivamente modificati per i Tipi di operazione 10.1.05 e 10.1.10 della Misura 10 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 23 ottobre 2017;

- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

Considerato altresì:

- che al paragrafo 12 "Finanziamento nazionale integrativo" del P.S.R. 2014-2020 sono, tra l'altro, state indicate le Misure, ed i relativi importi massimi, per le quali può essere attivato il finanziamento integrativo con le stesse modalità, condizioni e tassi previsti nel P.S.R. stesso;
- che con riferimento alla Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" in tale paragrafo è indicato un finanziamento integrativo massimo di euro 15.000.000,00;

Vista la L.R. 29 luglio 2016, n. 14 "Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia - Romagna 2016 - 2018", ed in particolare l'art. 12 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020" che prevede:

- che la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso;
- che all'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla Legge Regionale 23 luglio 2001, n. 21 "Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)", in qualità di Organismo pagatore delle Misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- che a tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, le seguenti autorizzazioni di spesa:
  - esercizio 2016 euro 3.000.000,00;
  - esercizio 2017 euro 3.000.000,00;
  - esercizio 2018 euro 3.000.000,00;

Visti inoltre:

- l'art. 17 della L.R. 23 dicembre 2016 n. 26 "Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020", con il quale gli aiuti di cui all'art. 12 della citata L.R. 29 luglio 2016 n. 14 sono stati integrati per l'esercizio 2019 con una dotazione pari a euro 3.000.000,00;

- la L.R. n. 26 del 27 dicembre 2017 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018)" con la quale gli aiuti di stato di cui all'art. 12 della L.R. n. 14/2016 sono stati integrati, per l'esercizio finanziario 2020, con ulteriori euro 3.000.000,00;

Richiamata la propria deliberazione n. 2042 del 13 dicembre 2017 con la quale sono state approvate le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento" in cui vengono disposte:

- alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni;
- le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11, costituite dagli aiuti integrativi di stato e dalle risorse PSR, suddivise per Tipi di operazione;
- le tempistiche di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1° gennaio 2019;
- le riallocazioni delle eventuali economie a beneficio dei Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, finanziati con le risorse integrative regionali, destinandole esclusivamente ai medesimi tipi di operazione;
- le riallocazioni delle eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R., relative a tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06 e 10.1.07, destinandole secondo un criterio di priorità che tiene conto dei fabbisogni correlati alla Focus area P4A ed all'analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020;

Rilevato:

- che con propria deliberazione n. 1858 del 9 novembre 2016 sono stati attivati attraverso gli aiuti di stato aggiuntivi di cui alle sopra citate leggi regionali, i bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2017 relativi ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, per un ammontare di euro 12.000.000,00;
- che in esito all'attuazione dei suddetti bandi sono stati impegnati complessivamente euro 4.035.054,00 con un'economia di euro 7.964.946,00;
- che con la citata deliberazione n. 2042/2017 sono stati attivati, attraverso gli aiuti di stato aggiuntivi di cui alle sopra citate leggi regionali, i bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2018 relativi ai Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10, per un ammontare di euro 10.964.946,00;
- che in esito all'attuazione dei suddetti bandi a valere sull'annualità 2018 e in base alla riallocazione finanziaria di cui alla più volte citata deliberazione n. 2042/2017, è stato impegnato un importo complessivo pari ad euro 9.864.925,00, con un'economia di euro 1.100.021,00;

Ritenuto pertanto opportuno dare continuità all'attivazione di bandi unici regionali del Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, esclusivamente

attraverso l'utilizzo delle risorse residue "aiuti di stato aggiuntivi" previsti dalla L.R. n. 14/2016, nella formulazione di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare di euro 1.100.021,00;

Atteso che:

- con le determinazioni del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 8126 del 30/05/2018 e n. 8362 dell'1/06/2018 sono state riallocate parte delle economie risultanti in esito all'attuazione del bando approvato con la citata deliberazione n. 2042/2017 del Tipo di operazione 10.1.04 a favore del Tipo di operazione 10.1.03, per importo pari ad euro 1.858.563,00;
- con le determinazioni del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile n. 8158 del 30/05/2018 e n. 8363 del 01/06/2018 sono state riallocate parte delle economie risultanti in esito all'attuazione del bando approvato con la deliberazione n. 2042/2017 del Tipo di operazione 10.1.05 a favore del Tipo di operazione 10.1.06, per importo pari ad euro 132.081,00;

Considerato che dall'analisi dello stato di attuazione della Misura 10, con riferimento ai Tipi di Operazione 10.1.04, 10.1.05, 10.1.06, 10.1.09 e 10.1.10, a valere sulle risorse ordinarie del PSR, alla data del 20 novembre 2018 si evidenziano le seguenti risorse libere:

Tipo di operazione	Disponibilità PSR	Riallocazione economie su fondi PSR in applicazione DGR n. 2042/2017	Disponibilità PSR a seguito riallocazione economie su fondi PSR in applicazione DGR n. 2042/2017	Trascinamenti PSR 2007-13 aggiornati allo stato di attuazione del 20/11/2018	Risorse impegnate bandi 2016 aggiornate allo stato di attuazione del 20/11/2018	Risorse impegnate bandi 2018	Risorse impegnate PSR totali con bandi 2016 e 2018	Risorse libere PSR
10.1.04	€ 4.851.410	-€ 1.858.563	€ 2.992.847	€ -	€ 1.056.856	€ 297.719	€ 1.354.575	€ 1.638.272
10.1.05	€ 13.571.515	-€ 132.081	€ 13.439.434	€ 1.985.261	€ 8.312.210	€ 410.610	€ 8.722.820	€ 2.731.353
10.1.06	€ 318.580	€ 132.081	€ 450.661	€ 69.284	€ -	€ 292.080	€ 292.080	€ 89.297
10.1.09	€ 10.703.329	€ -	€ -	€ 5.943.354	€ 1.670.922	€ -	€ 1.670.922	€ 3.089.053
10.1.10	€ 13.609.464	€ -	€ -	€ 7.521.791	€ 4.812.205	€ -	€ 4.812.205	€ 1.275.468

Preso atto che entrambi i Tipi di Operazione 10.1.09 e 10.1.10 ricadono nella medesima Focus Area P4A;

Ritenuto pertanto opportuno, stante il fatto che il Tipo di Operazione 10.1.09 è finanziato con "aiuti di stato aggiuntivi", riallocare le risorse libere del PSR per il medesimo Tipo di operazione 10.1.09, quantificabili in euro 3.089.053,00, a favore di un bando con impegni a valere sull'annualità 2019 sul Tipo di operazione 10.1.10, per un ammontare complessivo di risorse ordinarie PSR pari a euro 4.364.521,00;

Ritenuto, al contempo, in considerazione delle risorse ordinarie disponibili sul PSR desumibili dall'analisi dello stato di attuazione sopra riportato, approvare i bandi unici regionali per la Misura 10 del P.S.R. 2014-2020, nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 5, parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti ai seguenti Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica, per un ammontare di Euro 1.638.272,00;
- Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse

zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica, per un ammontare di Euro 2.731.353,00;

- Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, per un ammontare di Euro 89.297,00;
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, per un ammontare di Euro 4.364.521,00;

Considerato:

- che per i bandi con impegni a valere dal 1° gennaio 2019 il fabbisogno finanziario per il sostegno alle domande pervenute e ritenute ammissibili per i Tipi di operazione ricadenti in una specifica Focus Area della Priorità 4, può risultare inferiore alle risorse allocate per i medesimi tipi di operazione, generando pertanto delle economie;
- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire:

- che si provvederà ad impiegare le eventuali economie relative al Tipo di operazione 10.1.09, finanziata con le risorse aggiuntive regionali, esclusivamente per il Tipo di operazione 10.1.10;
- che al fine di dare corrispondenza ai fabbisogni di intervento della Focus Area P4A è necessario impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del PSR relative a tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06 e 10.1.10 secondo un criterio di riallocazione che tiene conto dei fabbisogni correlati alla soprarichiamata Focus area P4A ed all'analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020 di seguito riportati:
  - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
  - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
  - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
  - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;

Dato atto che gli aiuti riferiti agli impegni assunti dai beneficiari del tipo di operazione 10.1.09, attivato come aiuti di stato aggiuntivi, per le annualità successive al 2020, troveranno copertura o a valere su ulteriori risorse rese disponibili nell'ambito del bilancio regionale, quali finanziamenti nazionali integrativi, ovvero attraverso meccanismi di trascinarsi sulla nuova programmazione comunitaria;

Dato atto inoltre:

- che per quanto non previsto nei suddetti bandi si fa rinvio alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042/2017;
- che le previsioni finanziarie e le conseguenti disposizioni in ordine alle risorse dei bandi di cui al presente atto superano quanto previsto al paragrafo 3 "Gestione finanziaria" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con la predetta deliberazione n. 2042/2017;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del Servizio Agricoltura Sostenibile, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 6 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018, recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione, Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in

particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:
  - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
  - n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
  - n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
  - n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
  - n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  - n. 1159 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

#### DELIBERA

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di attivare un bando unico regionale del Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, del PSR 2014-2020 attraverso l'utilizzo delle risorse residue "aiuti di stato aggiuntivi" previsti dalla L.R. n. 14/2016, nella formulazione di cui all'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un ammontare di

euro 1.100.021,00;

- 3) di disporre la riallocazione delle risorse libere del PSR 2014-2020, quantificate in relazione alle modifiche di cui alla Versione 8.2 e allo stato di attuazione della Misura 10, per il Tipo di operazione 10.1.09, quantificabili in euro 3.089.053,00, a favore di un bando con impegni a valere sull'annualità 2019 del Tipo di operazione 10.1.10, per un ammontare complessivo di risorse ordinarie PSR pari ad euro 4.364.521,00;
- 4) di approvare con risorse ordinarie del PSR i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1° gennaio 2019 relativi ai seguenti Tipi di operazione delle Misure 10:
- Tipo di operazione 10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica, per un ammontare di euro 1.638.272,00;
  - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica, per un ammontare di euro 2.731.353,00;
  - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica, per un ammontare di euro 89.297,00;
  - Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, per un ammontare di euro 4.364.521,00;

rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 5 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

- 5) di disporre inoltre che le eventuali economie relative al Tipo di operazione 10.1.09, finanziato esclusivamente con le risorse integrative regionali, siano impiegate esclusivamente sul Tipo di operazione 10.1.10;
- 6) di disporre altresì che le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R., relative a tipi di operazione 10.1.05, 10.1.06 e 10.1.10 siano impiegate secondo un criterio di priorità che tiene conto dei fabbisogni correlati alla Focus area P4A ed all'analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020, di seguito elencato:
- Tipo di operazione 10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;
  - Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;
  - Tipo di operazione 10.1.06 - Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica;
  - Tipo di operazione 10.1.05 - Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica;

- 7) di dare atto che per quanto non previsto nei suddetti bandi si fa rinvio alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- 8) di dare atto, inoltre, che le previsioni finanziarie e le conseguenti disposizioni in ordine alle risorse dei bandi di cui al punto 4) superano quanto previsto al paragrafo 3 "Gestione finanziaria" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con la predetta deliberazione n. 2042/2017;
- 9) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 6 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 10) di dare atto, altresì, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
- 11) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4C</b>	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

#### TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

### AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO SOSTANZA ORGANICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

## Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

## **1. Obiettivi**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 contribuiscono al perseguimento della priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", in funzione degli obiettivi delle Focus area P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi", e P5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". Gli impegni sono altresì finalizzati a fornire una risposta al Fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli".

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante la realizzazione di tecniche di agricoltura conservativa, in particolare attraverso la riduzione o l'eliminazione delle lavorazioni, il mantenimento della copertura del terreno e l'adozione di un adeguato avvicendamento colturale.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.04 che prevede l'adozione di impegni di durata sessennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## **3. Condizioni di ammissibilità**

Il Tipo di operazione 10.1.04 è applicabile su tutte le superfici agricole a seminativo collocate sul territorio regionale, ad esclusione di quelle montane. La superficie minima di adesione è pari a 4 ettari.

## **4. Impegni**

Il Tipo di operazione 10.1.04 ha una durata sessennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.4. "10.1.04 - Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica" del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.04.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.01 Introduzione della non lavorazione sui seminativi	<p>Introduzione della non lavorazione (semina su sodo) per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali, foraggiere a ciclo annuale ed erba medica.</p> <p>In ciascun anno d'impegno deve essere realizzata la semina, secondo le modalità di seguito specificate. Unica eccezione è rappresentata dall'erba medica, seminata su sodo ed effettuata esclusivamente con ciclo triennale. Nel corso del terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione dell'erba medica, dovrà essere effettuata la semina su sodo di altra coltura ammissibile (es.: cereale autunno vernino). Sulle superfici oggetto di impegno, nell'anno di avvio (nel primo anno dei sei previsti), può essere presente la coltura della medica, purché nello stesso anno venga effettuata la semina di altra coltura ammissibile, secondo le modalità di seguito specificate.</p>
01.01.A Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande	<p>Le modalità di semina consentite sono la semina diretta (no till) e la lavorazione a bande (strip till).</p> <p>Tale seconda modalità prevede esclusivamente una coltivazione superficiale del terreno in corrispondenza del solco di semina, che escluda l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore ed eviti il rimescolamento del terreno in senso verticale. La lavorazione a bande è applicabile alle sole colture seminate a file, distanziate tra loro non meno di 40 centimetri, tale che la superficie di terreno interessata dalla minima lavorazione non superi il 50% della superficie complessiva.</p> <p>Le semine devono essere effettuate esclusivamente per mezzo di macchine che dispongano di organi discissori, atti a incidere il terreno sodo, di distributori che posizionino opportunamente il seme ed eventuali altri prodotti nel solco di semina, e organi che richiudano il solco, senza rivoltamento del terreno. Il beneficiario è tenuto ad attestare l'impiego di seminatrici da sodo mediante titolo di possesso ovvero documento rilasciato dal prestatore di servizi (contoterzista).</p> <p>Nel corso del periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori solo nel caso in cui si verificano condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.). In preparazione della semina, con seminatrici da sodo, delle colture primaverili-estive a file, è consentito in alternativa al decompattamento l'uso di attrezzi per la cosiddetta lavorazione delle stoppie o vertical tillage. Tali attrezzi, non azionati dalla presa di potenza del trattore, sono costituiti da batterie di dischi piatti folli che sminuzzano i residui colturali, mescolandoli con i primissimi strati del terreno. Il beneficiario dovrà richiedere autorizzazione e giustificare gli interventi di decompattamento o di lavorazione delle stoppie che comunque dovranno evitare l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p>
01.01.B I residui colturali devono essere lasciati in campo	I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento e non devono essere asportati.

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
01.02 Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi	Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati come colture analoghe e, quindi, non possono succedersi.
01.03 Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo	Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo.
01.04 La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni	La superficie oggetto d'impegno è fissata all'avvio e rimane tale per l'intera durata dell'impegno di sei anni. Fatta salva la superficie complessiva, quella dedicata ad una specifica coltura può variare in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale.
02. Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo	L'azione aggiuntiva si attua mediante semina di specie vegetali caratterizzate da un rapido sviluppo della vegetazione, al fine di evitare che il suolo resti nudo per un lungo periodo, particolarmente in precessione alle colture primaverili-estive.  La semina delle colture di copertura deve essere effettuata su sodo, utilizzando le attrezzature previste per le colture principali nell'impegno base. In coerenza con le tecniche conservative dell'impegno base, la coltura di copertura a fine ciclo non deve essere interrata, il terreno non deve essere oggetto di lavorazione e la semina della coltura successiva deve effettuarsi su sodo.

In allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.04.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.04 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

#### **4.1 Specifiche all'impegno 01.01 "Introduzione della non lavorazione sui seminativi": recesso del beneficiario e vincoli in scadenza d'impegno.**

In caso il beneficiario di sostegno ritenesse di recedere dall'impegno prima della naturale scadenza, prevista a conclusione del sesto anno dall'avvio, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

Per quanto riguarda la coltura dell'erba medica, qualora il terzo e conclusivo anno del ciclo di coltivazione coincida con il sesto anno di impegno, il beneficiario potrà non effettuare la semina su sodo di altra coltura ammissibile e mantenere la coltura in atto fino alla scadenza dell'impegno.

#### **4.2. Specifiche all'impegno 01.01.A "Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande".**

Con riferimento all'uso di decompattatori, ovvero con riferimento alla lavorazione delle stoppie o vertical tillage, il beneficiario è tenuto a effettuare una preventiva richiesta di autorizzazione da inoltrare ai Servizi Territoriali competenti all'istruttoria. Tale richiesta deve riportare:

- l'esatta individuazione della superficie oggetto della richiesta;
- la motivazione che determina la condizione di necessità all'uso dei decompattatori.

Il Servizio Territoriale autorizza l'uso del decompattatore previa verifica delle condizioni che ne

determinano la necessità.

#### **4.3. Specifiche all'impegno 02. "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo".**

In caso di adesione all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il beneficiario dichiarerà nella domanda annuale di pagamento la superficie su cui viene applicato. Tale superficie potrà essere inferiore alla superficie oggetto dell'impegno principale e potrà variare la sua ubicazione, purché in ciascun anno la superficie complessiva sottoposta ad impegno aggiuntivo risulti costante.

### **5. Aree prioritarie di applicazione**

Ai fini della delimitazione delle aree prioritarie individuate dai criteri di ammissibilità riportati al paragrafo 3 si fa riferimento alle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.04.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Fasce altimetriche</b>	Collina
	Pianura

### **6. Entità degli aiuti**

Il valore del sostegno finanziario è pari un sostegno pari a 250 euro/anno per ettaro di superficie sotto impegno. L'impegno ha durata pari a 6 anni.

Nel caso in cui il beneficiario aderisca all'impegno aggiuntivo volontario "Copertura vegetale per la protezione del suolo mediante semine su sodo", il sostegno annuale è incrementato a 280 euro per ettaro di superficie sotto impegno. Il beneficiario può aderire all'impegno aggiuntivo volontario con tutta o parte della superficie sottoposta all'impegno principale, purché rimanga costante la superficie complessiva in cui applica l'impegno aggiuntivo.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

### **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.04 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa

generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Ad eccezione delle particelle oggetto di impegno con il Tipo di operazione 10.1.02 "Gestione degli effluenti" della Misura 10, le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.04 possono essere accolte solo per particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, attivate in precedenti periodi di programmazione.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando sono quantificate in 1.638.272 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità (2019) ammontano a 819.136 euro<sup>1</sup>.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.04 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.4.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- principio territoriale: collocazione delle superfici in zona di collina.
- principio tecnico: maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale.

### Modalità per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico.

L'applicazione del criterio territoriale, risponde ad una logica di concentrazione dell'intervento nelle aree a maggiore vulnerabilità all'erosione idrica. La superficie presa a riferimento per l'applicazione del criterio di selezione è la SOI (superficie oggetto di impegno).

L'unità di riferimento per l'attribuzione della priorità territoriale è la particella catastale, che il Piano paesistico regionale (PTPR) attribuisce univocamente alla zona di collina o a quella di pianura.

---

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all'euro.

**Tabella A** - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Priorità	Punteggio massimo
• collocazione delle superfici aziendali in zona di collina	<b>70</b>
• maggiore superficie sottoposta ad impegno, rispetto alla superficie complessiva aziendale	<b>30</b>
Punteggio totale	<b>100</b>

L'attribuzione del punteggio di priorità territoriale terrà conto della prevalente collocazione delle superfici oggetto di impegno (SOI) in zona di collina, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

Considerato che il Tipo di operazione 10.1.04 si applica esclusivamente ai seminativi, si assume come riferimento per l'attribuzione della priorità tecnica la superficie complessiva aziendale a seminativi (SAU a seminativo), ad esclusione dei terreni ritirati dalla produzione, in base alla formula:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità) / (SAU a seminativo aziendale).

**Tabella B** – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di principi territoriali e tecnici

Tipologia di principio di selezione (da tab. a)	Punteggio di priorità (da tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	<b>70</b>	ha SOI di collina / ha SOI aziendale	A
Priorità tecnica 2	<b>30</b>	ha SOI / ha SAU seminativo aziendale	B

Totale punteggio domanda=A+B

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria, le domande con maggior vantaggio ambientale determinato, nella seguente sequenza:

1 - adesione all'azione aggiuntiva volontaria "copertura vegetale del suolo mediante semine su sodo". Tale criterio è applicato in relazione alla SOI mediante la formula:

superficie di adesione all'azione aggiuntiva volontaria / SOI \* 100;

2 - maggior SOI ricadente in zona di collina;

3 - maggior SOI aziendale.

## 10. Istruttoria delle domande di sostegno

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 6 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Giorgio Poggioli, Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvedono all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.04 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del sessennio di impegno.**

Durante il corso del sessennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l’eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013,
- dal Reg. (UE) n. 640/2014,
- dal Reg. (UE) n. 809/2014,
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.04 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.04 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020

e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del  
Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.04

**AGRICOLTURA CONSERVATIVA E INCREMENTO  
SOSTANZA ORGANICA**

## ALLEGATO 1

### SCHEDE DI REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE

DENOMINAZIONE SOCIALE	CUAA

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune	
-----------	--	--------	--

Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.	
--	--



## NOTE DI COMPILAZIONE

La corretta compilazione delle schede di campo che riportano l'elenco cronologico delle operazioni colturali effettuate in ciascun appezzamento/coltura è condizione necessaria per l'adempimento dell'impegno 01.03.

Costituisce, altresì, condizione per la verifica documentale dell'adempimento degli impegni:

01.01.A (Modalità di semina: semina diretta e lavorazione a bande);

01.02 (Divieto di ristoppio: in ciascun appezzamento la coltura dell'anno in corso deve essere diversa da quella dell'anno precedente).

Di seguito l'elenco delle operazioni colturali da annotare sulla scheda:

- semina (con individuazione di marca e modello della macchina seminatrice);
- diserbo chimico o meccanico (con specifica del principio attivo o dell'attrezzo utilizzato);
- raccolta;
- decompattamento, previa autorizzazione (con individuazione di marca e modello dell'attrezzo utilizzato).

## Esempio di registrazioni

PROG.	Data di effettuazione	Operazione	Descrizione	Superficie oggetto di impegno
1	31/10/201X	Semina frumento	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
2	15/03/201Y	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 5.0.0
3	10/07/201Y	Raccolta frumento		ha 6.0.0
4	11/07/201Y	Raccolta frumento		ha 4.0.0
5	01/08/201Y	Decompattamento	Coltivatore a denti dritti marca ACME mod. xz - fattura terzista n. xx (autorizzazione n. yy del 10/01/20XZ)	ha 10.0.0
6	15/08/201Y	Semina miscuglio copertura	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
7	15/02/201Z	Diserbo	p.a./ prodotto commerciale XXXX - dose /ha (o attrezzo es.: erpice strigliatore marca ACME mod. yz)	ha 10.0.0
8	01/03/201Z	Semina erba medica	Marca ACME mod. xy - fattura terzista n. xx (o proprietà)	ha 10.0.0
9	01/07/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
10	01/10/201Z	Raccolta		ha 10.0.0
.....				

## ALLEGATO 2

### OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



#### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. (Focus Area 4C) attraverso l'adozione di pratiche e metodi dell'agricoltura conservativa e incremento della sostanza organica con impegno di durata sessennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il tipo di operazione 10.1.04 “Agricoltura conservativa e incremento sostanza organica”:

HA \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



N.B. In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development  
Europe investing in rural areas



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TIPO DI OPERAZIONE 10.1.05

### BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.05:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a conservare ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e di erosione genetica.

Il perseguimento di tali obiettivi è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali elencate nella Tabella del successivo paragrafo 3.1.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.05 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole.

La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

## 3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte ai Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o a Libri genealogici e/o al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie elencate nella Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza” e in Tabella 1 bis “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale della L.R. n.

1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”. Ai fini dell’ammissibilità della domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli animali devono essere allevati nel territorio regionale;
- deve essere indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- il numero e la condizione a rischio delle specie elencate deve essere certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- un organismo specializzato debitamente riconosciuto deve registrare e mantenere aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- gli organismi interessati devono possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono elencate nella Tabella 1 e nella Tabella 1.bis. Come stabilito dall’articolo 1, lettera d) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2002, per detentore si intende “*qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell’azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest’ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell’azienda*”.

Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
<b>BOVINI</b>			
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
Modenese	490	Modena, Bologna	ARA Associazione Regionale Allevatori (Registro anagrafico c/o AIA)
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
Reggiana	2170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	6694	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Varzese Tortonese- Ottonese	197	Piacenza	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
<b>OVINI</b>			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
Cornigliese	1299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
Razza Appenninica	9740	Forli-Cesena, Ravenna	ARA (Registro anagrafico c/o ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia)
<b>EQUINI</b>			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAI TPR Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano
Cavallo Bardigiano	2161	Parma, Piacenza	Associazione Nazionale Cavallo Bardigiano
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
<b>SUINI</b>			
Mora Romagnola	318	Bologna, Forli- Cesena, Modena Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ARA (Registro anagrafico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini)
<b>ASINI</b>			
Asino Romagnolo	169	Forli-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ARA (Registro anagrafico c/o AIA)
<b>VOLATILI</b>			
Pollo Romagnolo	670	Forli-Cesena, Rimini, Ravenna	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Forli-Cesena
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ARA Sezione Provinciale Allevatori di Parma

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Pollo Modenese	20	Parma, Modena	ARAER (Registro anagrafico c/o AIA)
Tacchino romagnolo	50	Forli-Cesena, Bologna	ARAER (Registro anagrafico c/o AIA)
Oca Romagnola	10	Ravenna, Modena	ARAER (Registro anagrafico c/o AIA)

Tabella 1 bis – “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
<b>SUINI</b>			
Suino Nero di Parma	139	Parma	ARA (Registro anagrafico e libro genealogico c/o Associazione Nazionale Allevatori Suini)
<b>EQUINI</b>			
Cavallo appenninico	126	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	Associazione Italiana Allevatori
Cavallo del Delta	15	Ferrara	Associazione Italiana Allevatori

L'eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono, è garantita in base alla loro iscrizione ai Registri anagrafici e/o ai Libri genealogici sia a livello nazionale che regionale e dagli Organismi di tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici, in conformità alla Legge 15 gennaio 1991 n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a. la consistenza della razza, certificata dagli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici, risulti al di sotto di soglie stabilite dal Reg. (CE) n. 1974/2006 così come elencate nella tabella che segue:

Specie animali	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7.500
Ovini	10.000
Caprini	10.000
Equidi	5.000
Suini	15.000
Volatili	25.000

(\*) Numero, calcolato nell'insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto

- b. la zona di origine/ zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari di tenuta dei rispettivi Registri anagrafici o Libri genealogici.

Infine si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

#### 4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.05 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 2. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.5. “10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

All'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno.

Si specifica che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootecnica effettuata dai beneficiari agli degli Organismi di tutela della razza, detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.05.

<b>Impegni</b>	<b>Descrizione Impegni</b>
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e/o nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, al fine del mantenimento nei 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno

#### 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.05.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Zona altimetrica</b>	Montagna (PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone vulnerabili ai nitrati ZVN

## 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 808/2014 come di seguito riportato:

### Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 kg.	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.05 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.05 possono essere accolte:

- anche per imprese con allevamenti aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01; poiché gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 sono riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono considerati al fine della verifica dei massimali;
- solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad analoghe Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando sono quantificate in 2.731.353 euro. Pertanto, le risorse per la prima annualità di impegno (2019) ammontano a 1.365.676 euro<sup>1</sup>.

## **9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del tipo di operazione 10.1.05 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

---

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all'euro.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.5.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- collocazione all'allevamento delle razze in aree montane;
- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze (province);
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

#### Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono attribuiti ai criteri di selezione i pesi espressi in valore numerico sulla base dei principi sopra riportati

- allevamenti situati nelle aree montane. Per l'attribuzione del punteggio di questa caratteristica si considererà il maggior n. di UBA allevate in comuni anche parzialmente ricadenti in area montana. Il comune dell'allevamento viene individuato attraverso il Codice ASL e la collocazione in area montana è ricavabile dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
- razze inserite in progetti finalizzati alla valorizzazione ed al recupero realizzati negli ultimi 5 anni, elencate nella determinazione n. 8396 del 21 giugno 2013 e/o inserite nei progetti comprensoriali integrati dell'azione 7 della misura 214 del PSR 2007-2013;
- razze la cui consistenza sia inferiore alle soglie definite all'interno nella nota della tabella A;
- razze che siano allevate nelle aree di origine, così come definito all'interno dei relativi Registri anagrafici e/o Libri genealogici e nella sezione "Zona tipica di produzione" della scheda di caratterizzazione relativa all'iscrizione della razza al "Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie";
- razze allevate nelle aree Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica. L'allevamento si ritiene che ricada in tali aree quando la SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale ricade per almeno il 50% nelle aree considerate. Le colture per l'alimentazione animale sono quelle definite in allegato 3 "CDAA – Colture destinate ad alimentazione animale ammissibili al premio maggiorato per zootecnia" di cui ai bandi dei tipi di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" e 11.2.01 "Mantenimento pratiche e metodi

biologici” approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

**Tabella A)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Criteri territoriali	Punti
Allevamenti situati nelle aree montane <sup>1</sup>	56
Allevamento nelle zone di origine	3
Collocazione nelle aree della rete Natura 2000	2
Collocazione in aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica	1
Criteri tecnici	Punti
Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1	23
Razze inserite nei progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone	10
Bassa consistenza degli allevamenti*	5

\*la bassa consistenza degli allevamenti si intende quando le UBA sono inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
  - 6 per gli equini
  - 3 per gli ovini
- 
- 8 per i suini
  - 1 per i volatili

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in **Tabella A)** determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Per la determinazione delle consistenze delle diverse razze si fa riferimento al dato medio riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno per gli animali presenti in BDN e alle ultime consistenze dichiarate in BDN dove non è previsto il riconoscimento individuale.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con il numero più alto di UBA presenti nell'azienda.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della

<sup>1</sup> come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione, distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l'acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite "De Minimis".

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 6 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 “Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.05 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.**

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.05 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

In applicazione dell'articolo 47, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il disposto non si applica alle UBA impegnate con il tipo di operazione 10.1.05 in caso di contratti di soccida.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.05 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 1 al presente bando.

#### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

## ALLEGATO 1: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



## MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_

## Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il miglioramento e il ripristino della biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica con impegno quinquennale.

## Risultati Attesi:

UBA aziendali oggetto di concessione per il tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”:

UBA N. \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_





<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06

### BIODIVERSITÀ VEGETALE DI INTERESSE AGRARIO: TUTELA DELLE VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - tipo di operazione 10.1.06 "Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" della misura 10 del PSR. 2014-2020.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi  
.....
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle  
domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del  
..... di .....
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e trasparenza
18. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.06:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a mantenere ed incentivare la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. Sono considerate autoctone le varietà originarie del territorio, oppure di origine esterna, purché introdotte da almeno 50 anni in esso ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura. Il rischio di erosione genetica è stabilito sulla base di criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1469 del 15 settembre 2008 (Criteri di attuazione della L.R. 28 gennaio 2008 n.1).

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.06 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono, disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2. del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma individuale che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.06 ha una durata quinquennale. Sono ammissibili tutte le superfici agricole del territorio regionale coltivate con le varietà iscritte al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche agrarie istituito ai sensi della Legge Regionale n. 1/2008. Per le varietà di vite non iscritte al registro nazionale e non autorizzate per la

coltivazione sono ammissibili impianti di estensione non superiore a 1000 metri quadrati destinati esclusivamente al consumo familiare.

### **3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Le specie vegetali annuali e/o perenni oggetto del Tipo di operazione 10.1.06, per essere ammissibili devono essere sempre corredate da idonea documentazione comprovante la loro corrispondenza alle varietà del Repertorio Volontario Regionale elencate nelle Tabelle da A) a P). Tale documentazione è condizione di ammissibilità sia per le specie già presenti in azienda prima della presentazione della domanda di sostegno sia per le piante di nuovo impianto/seminate durante il corso di impegno.

La documentazione di seguito riportata, comprovante la corrispondenza delle specie alle varietà elencate nelle Tabelle da A) a P), deve essere allegata alla domanda di sostegno e deve essere conservata nella sede aziendale dichiarata in domanda.

- fattura di acquisto e bolla di accompagnamento del materiale (semi, piantine, marze ecc.) da utilizzare per la coltivazione. Tali documenti devono essere conformi alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse alla commercializzazione dei materiali vegetali come di seguito riportato:
  - D. Lgs. n. 214/2005 – Attuazione della Direttiva 2002/89/CE;
  - per le piantine di colture perenni di fruttiferi: D. Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, attuativo della Direttiva 2008/90/CE; D.M. n. 7521 del 4 marzo 2016; D.M. 06/12/2016 n. 29047;
  - per materiali di moltiplicazione vegetativa della vite: D.M. 08/02/2005 attuativo della Direttiva 2002/11/CE;
  - per le colture orticole: D.M. 14 aprile 1997 recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993; D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 124;
  - per le sementi: D. Lgs n. 214/2005; L. n. 1096/71; D.P.R. n. 1065/73.

Nella fattura dovrà essere riportato: l'identificazione del rivenditore (per es.: codice produttore/fornitore); la descrizione del prodotto oggetto di vendita (semi, piantine, marze, ecc. della varietà da utilizzare); la quantità acquistata (con l'unità di misura utilizzata). Tale documentazione infine dovrà riportare la varietà delle specie annuali e/o perenni acquistate.

#### ***In alternativa***

- attestazione di conformità genetica. E' ammessa una attestazione fornita da un centro di ricerca legalmente riconosciuto (Università e altri centri di ricerca) che certifichi che la totalità del materiale vegetale oggetto della domanda di sostegno (specie vegetali annuali e/o perenni) è geneticamente corrispondente alle varietà elencate nel Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008. Tale attestazione dovrà riportare per ogni varietà la quantità (con l'unità di misura utilizzata) del materiale analizzato e le quantità di materiale a cui si riferisce l'attestazione. Per piante già coltivate in azienda l'attestazione di conformità genetica dovrà riportare i riferimenti catastali con l'esatta localizzazione delle piante e nel caso di piante annuali, l'anno solare di impianto/semina.

Di seguito sono elencate le varietà viticole, frutticole, orticole e cerealicole di cui al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008.

**SPECIE VEGETALI DI COLTURE PERENNI - TABELLE DA A) a N).**

**Tabella A) - Elenco varietà viticole ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06**

VITE				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 11 del D.P.R. 24 dicembre 1969 n.1167 e successivi Decreti Ministeriali di aggiornamento)	Aree di origine delle cultivar/ Zone tipiche di origine delle cultivar/ Zona tipica di produzione
a1	ALIONZA B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA-MODENA-RAVENNA
a2	ANGELA B. (TAVOLA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
a3	BERVEDINO B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a4	CANINA NERA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E PIANURADEL COMUNE DI FORLI'
a5	CENTESIMINO N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI FAENZA (RA).
a6	CORNACCHIA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA E COMUNE DI FORLI'
a7	FAMOSO B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI RAVENNA E FORLI'
a8	FOGARINA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a9	LAMBRUSCO BARGHI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a10	LAMBRUSCO BENETTI N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA.
a11	LAMBRUSCO OLIVA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a12	LANZESA B.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
a13	MELARA B. (= LECCO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA

a14	NEGRETTO N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA E DI RAVENNA
a15	PELAGOS N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a16	RUGGINE B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA PROVINCIA DI MODENA
a17	SANTA MARIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a18	SCARSAFOGLIA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a19	SGAVETTA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA.
a20	SPERGOLA B. (= BARBESINO)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
a21	TERMARINA N.	DETERMINAZIONE n° 13822/2009 e n° 3179/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
a22	TREBBIANINA B. (= TREBBIANO DI SPAGNA)	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a23	UVA DEL FANTINI	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
a24	UVA DEL TUNDÉ N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
a25	UVA TOSCA N.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
a26	UVA VACCA (= MOSTOSA B.)	DETERMINAZIONE n° 3969/2015 (UVA VACCA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE COME MOSTOSA B.	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
a27	VERDEA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a28	VERNACCINA B.	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a29	VERUCCESE N. (= VERUCCHIESE)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
a 30	ALBANELLA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MARZEMINA BIANCA B.	PROVINCIA DI PIACENZA, PROVINCIA DI FERRARA, PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLÌ - CESENA
a 31	MOLINELLI	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI ZIANO PIACENTINO (PC)

a32	ALBANA NERA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	NESSUNA AREA IN DETERMINA
a33	BELZAMINO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E COMUNE DI LUGO
a34	BERTINORA O ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
a35	BESGANO BIANCO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a36	BESGANO NERO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PROVINCIA DI PARMA
a37	BIANCHETTA DI BACEDASCO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a38	BIANCHETTA DI DIOLO	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA
a39	BIONDELLO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3179/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI FORLI'-CESENA E RIMINI
a40	BSOLLA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
A41	LAMBRUSCO DI FIORANO	DETERMINAZIONE n° 14800/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a42	MALIGIA	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 3178/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI'- CESENA
a43	MALVASIA ODOROSISSIMA (= MALVASIA AROMATICA DI PARMA)	DETERMINAZIONE n° 14800/2010 e n° 1720/2015 (MALVASIA AROMATICA DI PARMA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
a44	PELLEGRINA	DETERMINAZIONE n° 3969/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
a45	RUSSIOLA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
a46	TERMARINA BIANCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA

**Tabella B)** - Elenco varietà frutticole di Albicocco ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: ALBICOCCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione

b1	REALE DI IMOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
b2	TONDA DI TOSSIGNANO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEL COMUNE DI IMOLA

**Tabella C) -** Elenco varietà frutticola di Albicocco ammesse per il Tipo di operazione 10.1.06

<b>FRUTTIFERE: ALBICOCCO NERO</b>				
<b>Cod. cultura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
c1	ALBICOCCO NERO DEL PAPA DI RONTANA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLI' - CESENA

**Tabella D) –** Elenco varietà frutticole di Castagno per il Tipo di operazione 10.1.06

<b>FRUTTIFERE: CASTAGNO</b>				
<b>Cod. cultura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
d1	BIANCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA E MODENA
d2	CARRARESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA E REGGIO EMILIA
d3	CEPPA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d4	LOIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA
d5	MARRONE DI CAMPORA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
d6	MASCHERINA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d7	MOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
d8	PARTEGASSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015 (PERTEGASSA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DI PARMA E PIACENZA
d9	PASTINESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

d10	PISTOLESE	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI'-CESENA, REGGIO EMILIA E PIACENZA
d11	RAGGIOLANA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI FORLI' – CESENA E PIACENZA
d12	ROSSOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA E FORLI'-CESENA
d13	SALVANO	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA

**Tabella E) - Elenco varietà frutticole di Ciliegio dolce per il Tipo di operazione 10.1.06**

<b>FRUTTIFERE: CILIEGIO DOLCE</b>				
<b>Cod. cultura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
e1	MORA DI VIGNOLA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
e2	CORNIOLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
e3	PAVESI	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)
e4	MORA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE SINONIMO ACCERTATO MORA	PIANURA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
e5	GIAMBELLA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON <b>SINONIMO ACCERTATO CIAMBELLANA</b>	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA
e6	FLAMENGO	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)

**Tabella F) - Elenco varietà frutticola di Ciliegio acido per il Tipo di operazione 10.1.06**

<b>FRUTTIFERE: CILIEGIO ACIDO</b>				
-----------------------------------	--	--	--	--

<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
f1	AMARENA PIACENTINA	DETERMINAZIONE n° 3972/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA DEI COMUNI DI COMUNI DI BESENZONE, CAORSO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, MONTICELLI D'ONGINA, SAN PIETRO IN CERRO E VILLANOVA SULL'ARDA(PC)

**Tabella G) - Elenco varietà frutticole di Melo per il Tipo di operazione 10.1.06**

<b>FRUTTIFERE: MELO</b>				
<b>Cod. coltura</b>	<b>VARIETA'</b>	<b>NUMERO DETERMINA REGIONALE</b>	<b>ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)</b>	<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>
g1	ABBONDANZA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g2	AZZAROLA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
g3	CALERA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g4	CAMPANINO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA, FERRARA
g5	CAVICCHIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI MODENA E PARMA
g6	CUCUMERO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
g7	DECIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA, BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
g8	DURELLO	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
g9	DURELLO DI FERRARA	DETERMINAZIONE n° 13822/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FERRARA
g10	DURELLO DI FORLI'	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
g11	FERRO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 MELA FERRO	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

g12	LAVINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E REGGIO EMILIA
g13	MUSA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLÌ- CESENA
g14	MUSO DI BUE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FORLÌ-CESE, E MODENA
g15	MUSONA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g16	PESCA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 (MELA PESCA)	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
g17	PUPPINO	DETERMINAZIONE n° 13829 del 31/12/2009 (POPPINA)	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA, PIACENZA
g18	ROSA ROMANA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI REGGIO EMILIA E BOLOGNA
g19	RUSTAIO	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PIACENZA E PARMA
g20E	SERIANA	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
g21	VERDONE	DETERMINAZIONE n° 3970/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA E MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA

**Tabella H) - Elenco varietà frutticola di Melograno per il Tipo di operazione 10.1.06**

FRUTTIFERE: MELOGRANO				
Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
h1	GROSSA DI FAENZA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA E BRISIGHELLA

**Tabella I) - Elenco varietà frutticole di Olivo per il Tipo di operazione 10.1.06**

FRUTTIFERE: OLIVO				
Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
I1	CAPOLGA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I2	CARBUNCION DI CARPINETA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I3	COLOMBINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA

I4	CORTIGIANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
I5	GHIACCIOLO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I6	GRAPPUDA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
I7	ORFANA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI BRISIGHELLA
I8	QUARANTOLETO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI DOVADOLA
I9	ROSSINA	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RIMINI
I10	SELVATICO	DETERMINAZIONE n° 13829/2009	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA
I11	BIANELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I12	FARNETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I13	FIORANO 1	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI MODENA
I14	MONTEBUDELLO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I15	MONTECALVO 2	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I16	MONTECALVO 3	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI MONTECALVO (BO)
I17	MONTECAPRA	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I18	MONTELOCCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I19	MONTERICCO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I20	OLIVETO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI BOLOGNA
I21	CAPOLGA DI SAN LEO	DETERMINAZIONE n° 19354/2017	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI SAN LEO

**Tabella L) - Elenco varietà frutticole di Pero per il Tipo di operazione 10.1.06**

FRUTTIFERE: PERO
------------------

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
L1	ANGELICA	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 <b>(PERA ANGELICA)</b>	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA- ROMAGNA
L2	AVALLO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L3	BIANCHETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L4	BIANCHINO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
L5	BUTIRRA ESTIVA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PIANURA E COLLINA DELLE PROVINCE DI PARMA, BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA
L6	BUTIRRA RUGGINE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA
L7	CARLETTO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINE DELLE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
L8	CIPOLLA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA, PARMA E PIACENZA
L9	COCOMERINA PRECOCE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 <b>(PERA COCOMERINA PRECOCE)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L10	COCOMERINA D'INVERNO	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 <b>(PERA COCOMERINA D'INVERNO)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L11	COLAR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA E PIACENZA
L12	COVATE	DETERMINAZIONE n° 16102/2011 <b>(PERA COVATE)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA E COLLINA DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
L13	DUCALE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L14	EUGENIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E DI MODENA
L15	FARINACCIA	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DEI COMUNI DI - FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENO

L16	GIUGNO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 <b>(PERO GIUGNO)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L17	LIMONE	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PIACENZA. E PROVINCIA DI PARMA
L18	MORA DI FAENZA	DETERMINAZIONE 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
L19	NOBILE	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA E PROVINCIA REGGIO EMILIA
L20	PAVIA O SIOR	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA E PROVINCIA DI PIACENZA
L21	RAMPINO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 <b>(PERO RAMPINO)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI, FROLI' - CESENA E FERRARA
L22	RUGGINE D'AUTUNNO	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	ZONA COLLINARE REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L23	SAN GIOVANNI	DETERMINAZIONE n° 16229/2012 <b>(PERO DI SAN GIOVANNI)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L24	SBURDACION	DETERMINAZIONE n° 3971/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COLLINA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA E DI PARMA
L25	SCIPIONA	DETERMINAZIONE n°14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L26	SPALER	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNE DI CARPINETI
L27	VIRGOLOSA	DETERMINAZIONE n°16102/2011 <b>(PERA VIRGOLOSA)</b>	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	REGIONE EMILIA - ROMAGNA
L28	VOLPINA	DETERMINAZIONE n°14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

**Tabella M) - Elenco varietà frutticole di Pesco per il Tipo di operazione 10.1.06**

FRUTTIFERE: PESCO				
Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zone tipica di produzione
m1	BELLA DI CESENA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA

m2	BUCO INCAVATO	DETERMINAZIONE n° 18630/2014	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m3	PESCA CAROTA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010 <b>(CAROTA)</b>	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m4	PESCA NOCE SPICCAGNOLA DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 <b>(PESCA NOCE COTOGNA SPICCAGNOLA DI ROMAGNA)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, RIMINI, FORLI' - CESENA, RAVENNA
m5	ROSSA DI TRENTI	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI MODENA E BOLOGNA COMUNI DI MASSALOMBARDA E FAENZA
m6	TARDIVA DI MASSA	DETERMINAZIONE n° 18630/2014 <b>(TARDIVA DI MASSALOMBARDA)</b>	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI RAVENNA
m7	VALERIA	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m8	S. ANNA BALDUCCI	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
m9	SANGUIGNA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCIA DI PARMA

**Tabella N) -** Elenco varietà frutticole di Susino per il Tipo di operazione 10.1.06

FRUTTIFERE: SUSINO				
Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE (D.M. 7521 4 marzo 2016)	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
n1	OCCHIO DI PERNICE	DETERMINAZIONE n° 2380/2015	NON ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, FORLI' - CESENA
n2	VACAZA ZABEO	DETERMINAZIONE n° 2380/2015 <b>(VACAZA ZABEO)</b>	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE CON IL <b>SINONIMO ACCERTATO "GIANT- FAVORITA DEL SULTANO"</b>	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
n3	ZUCHELLA	DETERMINAZIONE n° 14854/2010	ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE	PROVINCE DI PARMA, PIACENZA E REGGIO EMILIA

**SPECIE VEGETALI DI COLTURE ANNUALI - TABELLE DA o) a p).****Tabella O) -** Elenco varietà di orticole per il Tipo di operazione 10.1.06

Cod. cultura	VARIETA'	NUMERO DETERMINAZIONE REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di
--------------	----------	---------------------------------	--

			<b>origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>	
o1	CIPOLLA	CIPOLLA BORETTANA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PROVINCE DI PARMA E REGGIO EMILIA
o2	POMODORO	POMODORO RICCIO GROSSO	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o3		POMODORO RICCIO DI PARMA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o4		POMODORO LADINO DI PANNOCCHIA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	NESSUNA AREA
o5	ZUCCA	ZUCCA DA MOSTARDA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURA DELLA PROVINCIA DI PARMA
o6		ZUCCA CAPPELLO DA PRETE A SEMI BEIGE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o7		ZUCCA CAPPELLO DA PRETE A SEMI BIANCHI	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n° 1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o8		ZUCCA VERDE DI BAGNOLO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
o9	ANGURIA	ANGURIA DA MOSTARDA (ACCESSIONE 1)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI BEIGE)	NESSUNA AREA
o10		ANGURIA DA MOSTARDA (ACCESSIONE 2)	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (COCOMERO DA MOSTARDA A SEMI ROSSI)	NESSUNA AREA
o11		ANGURIA S. VITTORIA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PIANURA DEI COMUNI DI SANTA VITTORIA E NOVELLARA
o12	MELONE	MELONE BANANA DI LENTIGIONE	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (BANANA DI LENTIGIONE)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o13		MELONE BANANA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o14		MELONE ROSPA	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 e n°1276/2015	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o15		MELONE RETINO	DETERMINAZIONE n° 18665/2014 (RAMPARINO)	PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
o16	CARDI	CARDO DI BOLOGNA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	PIANURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
o17		CARDO GIGANTE DI ROMAGNA	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	PROVINCE DI BOLOGNA, RAVENNA, RIMINI E FORLI' - CESENA
o18	CARCIOFO	CARCIOFO MORETTO	DETERMINAZIONE n° 16229/2012	COMUNI DI BRISIGHELLA E FAENZA

**Tabella P) - Elenco varietà di Cereali per il Tipo di operazione 10.1.06**

Cod. coltura	VARIETA'	NUMERO DETERMINA REGIONALE	Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione
p1	GRANO AUTONOMIA B	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
p2	GRANO DEL MIRACOLO	DETERMINAZIONE n° 18666/2014	NESSUNA AREA
p3	GRANO INALETTABILE	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p4	GRANO TERMINILLO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COLLINA E MONTAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p5	GRANO VIRGILIO	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	PROVINCIA DI PARMA
p6	ORZO LEONESSA	DETERMINAZIONE n° 2499/2015	MONTAGNA E COLLINA DELLA PROVINCIA DI PARMA
p7	MAIS DI SANTA SOFIA ROMUALDI	DETERMINAZIONE n° 19353/2017	COMUNI DI SAN MARTINO E CAMPIGNA (FC)

Le superfici oggetto del Tipo di operazione 10.1.06 per essere ammissibili:

- devono essere esattamente localizzate su una planimetria catastale aziendale allegata alla domanda di sostegno ed identificate come appezzamenti. Gli appezzamenti sono definiti come una superficie agricola senza soluzione di continuità coltivata con una sola delle colture di cui alle Tabelle da A) a P). Ogni appezzamento oggetto di impegno dovrà essere delimitato ed univocamente identificato con un codice numerico e il codice di coltura riportato dalle Tabelle da A) a P);
- devono essere coltivate con le varietà di cui alle Tabelle da A) a P);
- qualora coltivate con le colture perenni, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con altre varietà della stessa specie non distinguibili morfologicamente;
- qualora coltivate con le colture annuali, non devono essere contigue ad altre superfici coltivate con la stessa specie e devono essere coltivate in purezza.

Non sono ammissibili al Tipo di operazione 10.1.06 le superfici, coltivate con le varietà di vite di cui alla Tabella A), oggetto di contributi con i programmi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vite, nè sono cumulabili i sostegni durante il periodo quinquennale di impegno.

Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2030 le superfici vitate per la produzione di uva da vino possono essere impiantate o reimpiantate in virtù di una autorizzazione concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013. Sono esenti dal sistema di autorizzazioni gli impianti destinati esclusivamente a scopo di sperimentazione o al consumo familiare del viticoltore.

Gli impianti di superfici vitate a scopo di sperimentazione nonché gli impianti per produzione di uva da vino i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare devono rispettare le condizioni previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 746/2016.

Con riferimento ai nuovi impianti per la produzione di uva da vino destinati al solo consumo familiare e agli impianti di viti sperimentali si specifica che deve essere allegata alla domanda di sostegno copia della comunicazione obbligatoria resa ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 746/2016 e della Determinazione n. 10971 del 08/07/2016.

Ai fini della coltivazione per la produzione di uva da vino le varietà di vite devono essere iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite e all'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi della Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008 e s.m.i..

Le varietà di vite iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite classificate "varietà da vino" anche se non incluse nell'elenco delle varietà di vite autorizzate alla coltivazione per l'Emilia-Romagna ai sensi Delibera di Assemblea legislativa n. 192/2008, non possono essere impiantate per la produzione di uva da tavola.

Non sono ammissibili superfici già oggetto di impegno con altri tipi di operazione della Misura 10 e/o della Misura 11. Non sono ammissibili inoltre superfici con impegni ancora in vigore, per adesione alle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale.

#### 4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.06 prevede il rispetto dell'impegno riportato in Tabella 1. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.6. "10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi all'impegno.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.06

IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Mantenimento dell'estensione delle superfici oggetto di aiuto dichiarate in domanda per almeno 5 anni	Coltivazione di varietà antiche e locali di specie frutticole, viticole, orticole e cereali. Per le colture annuali l'impegno è il mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di sostegno, per ciascuna varietà. La superficie potrà ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno. Per le colture perenni (vite, frutticole) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di sostegno sulle medesime superfici

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione dell'impegno previsto dal presente tipo di operazione. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.06 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015 sul quaderno di campagna on-line., le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna online.

Il mancato rispetto di tali impegni si configura come inadempimento per il quale si rimanda al successivo paragrafo 13.

##### 4.1. Specifiche all'impegno

I beneficiari, per il periodo quinquennale di impegno, si impegnano al mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura delle superfici, in base alle risultanze

della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione.

Con riferimento alle colture perenni (vite, frutticole) la superficie oggetto d'impegno (SOI), totale e specifica di coltura, deve permanere costante per localizzazione, in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata nell'atto di concessione e non possono essere oggetto di successioni colturali, durante l'arco del quinquennio di impegno.

Con riferimento ad esemplari di colture perenni (vite, frutticole), isolati o in filare, i beneficiari si impegnano a mantenere una fascia di rispetto inerbita spontanea o seminata, corrispondente ad almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio). Tale fascia di rispetto non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri per lato. Si specifica che per la fascia di rispetto non è ammessa assenza di cotico erboso. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato. È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso. Tale fascia di rispetto costituisce superficie oggetto di impegno per gli alberi isolati e/o in filare.

Con riferimento alle colture annuali le superfici oggetto d'impegno (SOI) possono ruotare su appezzamenti aziendali diversi durante l'arco del quinquennio, a condizione che sulla planimetria catastale aziendale di cui al paragrafo 3.1. sia riportato per ogni anno del quinquennio l'esatta localizzazione delle superfici e le varietà che s'intendono coltivare su ogni appezzamento. A partire dal secondo anno di impegno, gli appezzamenti precedentemente localizzati con la suddetta planimetria, possono variare la loro posizione, fermo restando il mantenimento dell'estensione della SOI totale e specifica per coltura, in base alle risultanze della domanda di sostegno ammessa e così come determinata e nell'atto di concessione. Tale variazione può essere ammessa una sola volta per anno di impegno rispetto a quanto riportato con la planimetria catastale aziendale con l'esatta localizzazione degli appezzamenti presentata con la domanda di sostegno. La nuova planimetria catastale aziendale con le superfici oggetto di impegno (SOI) indicate per ogni anno restante del quinquennio, dovrà essere trasmessa agli Servizi Territoriali competenti per territorio, entro e non oltre il primo di gennaio di ogni anno, pena la non ammissibilità al pagamento della SOI variata.

I beneficiari si impegnano ad effettuare la rotazione delle colture annuali escludendo il ristoppio. Pertanto nell'anno precedente l'inizio di impegno non dovranno essere stati praticati cicli colturali della stessa specie.

Il beneficiario altresì si impegna ad utilizzare per la coltivazione delle varietà di cui alle Tabelle da A) a P), materiali vegetali di propagazione, piantine e sementi conformemente alle norme in vigore, comunitarie, nazionali e regionali, connesse all'autoproduzione di tali materiali vegetali, per ortive, piante da frutto e per vite, di seguito riportate:

- Art. 2 comma 5 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3;
- Determina del Responsabile del Servizio Fitosanitario n. 2119 del 27/02/2012;
- Per la vite: nota del MIPAAF del 24 aprile 1999 protocollo n. 32063.

Si specifica che il beneficiario si impegna alla tenuta del registro delle operazioni tecniche, attraverso la compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 al presente bando. Tali schede dovranno essere:

- sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico;
- datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno;
- conservate durante tutto il periodo quinquennale di impegno.

Pertanto per ogni anno di impegno il beneficiario è tenuto a conservare presso la sede aziendale, indicata nella domanda di sostegno, un registro costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1 di uno specifico anno solare.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.06.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Zona altimetrica</b>	Montagna(PTPR)
<b>Aree di origine delle cultivar/Zone tipiche di origine delle cultivar/Zona tipica di produzione</b>	Vedi Tabelle da A) a P)
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Rete natura 2000
	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistiche - venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zona di protezione delle acque sotterranee i n territorio collinare e montano (art. 44, lettera C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art.44, lettera A e Tavola 1 del PTA, PTCP)

## 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per ettaro di superficie sotto impegno erogato annualmente per 5 anni è pari a:

- 600 euro/ha per le culture annuali;
- 900 euro/ha per le colture perenni.

I sostegni stabiliti per il presente tipo di operazione non sono cumulabili:

- con quelli erogabili in applicazione dei programmi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM vite, durante il periodo quinquennale di impegno;
- con quelli erogabili in applicazione in applicazione di altri Tipi di operazione della Misura 10 e/o della Misura 11;
- con quelli erogabili in applicazione in applicazione di altri impegni ancora in vigore, per adesione alle misure agroambientali delle passate programmazioni di sviluppo rurale.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il presente tipo di operazione è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di

pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.06 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultino assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

### 8. Dotazione finanziaria

Le risorse complessive disponibili per il presente bando sono quantificate in 89.297 euro. Pertanto, le risorse per la prima annualità di impegno (2019) ammontano a 44.649 euro<sup>1</sup>.

### 9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.06 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.6.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" che individua i seguenti criteri:

- collocazione delle cultivar in aree montane.
- collocazione in aree di origine delle cultivar;
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

#### Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

Per l'applicazione del criterio territoriale la superficie presa a riferimento è la SOI (superficie oggetto di impegno).

I punteggi di priorità per tipologia di superfici sono sommabili sulla stessa medesima parcella.

**Tabella A** - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Criteri territoriali		Punteggio di priorità
1.	Coltivazione in aree montane	60
2.	Coltivazione nelle zone tipiche di origine	20
3.	Collocazione nelle aree della Rete Natura 2000	15

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all'euro.

4.	Collocazione in aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica	5
Totale		100

L'attribuzione finale del punteggio è determinata tenendo conto della contemporanea presenza in domanda di superfici agricole ricadenti nelle zone di origine delle coltivazioni, nelle aree Natura 2000 e nelle aree a prevalente tutela idrologica, naturalistica o paesaggistica, caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A.

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta i criteri territoriali indicati in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di criterio territoriale / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

**Tabella B** – Attribuzione del punteggio sulla base dei criteri territoriali

Tipologia di criteri territoriali (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
1.	<b>60</b>	ha SOI criterio territoriale 1/ ha SOI aziendale	A
2.	<b>20</b>	ha SOI criterio territoriale 2/ ha SOI aziendale	B
3.	<b>15</b>	ha SOI criterio territoriale 3/ ha SOI aziendale	C
4.	<b>5</b>	ha SOI criterio territoriale 4/ ha SOI aziendale	D

Totale punteggio domanda =A+B+C+D

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

#### Differenziazione delle posizioni ex-equ

In caso di punteggi ex equo, si opererà una ulteriore selezione considerando come primo criterio la maggiore estensione delle superfici oggetto di impegno (SOI) fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-equ, per determinare l'ultima domanda integralmente finanziabile si considererà il rapporto più elevato SOI/SAU aziendale.

## 10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all’ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all’approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 6 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

#### **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.06 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.**

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e

precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;

- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal precedente paragrafo 4.1 “Specifiche all’impegno” limitatamente alle culture annuali con riferimento alla rotazione.
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l’eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- dalle disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna previste dal sopracitato D.M. 1867/2018 che saranno approvate con successivo provvedimento regionale;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza della concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.06 rientra tra quelle indicate all’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2. delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9 e le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.06 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali  
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06

BIODIVERSITA' VEGETALE DI INTERESSE AGRARIO: TUTELA DELLE  
VARIETA' VEGETALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

## ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 03)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/\_\_\_\_\_**

**Sede aziendale di tenuta delle schede:**

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
------------------	--	---------------	--	------------	--

<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>	
--	--

ANNO DI IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
RESPAZIENDALE: \_\_\_\_\_ CUA: IIIIII  
IIIIIIIIII

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_ CAP: IIIIII PROV.:  
III

**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 03):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DAGLI APPEZZAMENTI OGGETTO DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.06;
- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2 - SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI;
- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 3 – MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO DI PIANTE DELLE PIANTE DI COLTURE PERENNI ISOLATE O IN FILARE; MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIR-COSTANTE LE SPONDE; FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPON-TANEO O SEMINATO.



SCHEDA REGISTRAZIONE N. 2  
 SCHEDA MAGAZZINO MATERIALI DI PROPAGAZIONE E SEMENTI (da compilare esclusivamente per materiali relativi a CV oggetto del Tipo di operazione 10.1.06)  
 Magazzino sito nel Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_  
 ANNO DI IMPEGNO \_\_\_\_\_

N. Progressivo	CARICO MATERIALI DAL 1 GENNAIO DI OGNI ANNO (Acquisto e/o autoproduzione)							SCARICO MATERIALI IMPIEGATI			
	DATA gg/mm	Descrizione del materiale* (e culturale) presente in magazzino	Acquisto/ autoproduzione **	Quantità: unità di misura	Quantità: quantità complessiva	Codice produttore / fornitore	Attestazione genetica/N. Cartellino/N. pass.to/N. etichetta/Doc. Commerc./ n° lotto (per le sementi)	DATA DI IMPIEGO gg/mm	Unità di misura della quantità dei materiali utilizzati	Quantità impiegata	Cod. numerico appezamento oggetto di impiego dei materiali ****
1											
2											
3											
4											

\*Indicare il materiale presente in magazzino: marze, sementi, piantine ecc.

\*\*Riportare "Acquisto" nel caso di materiali acquistati o "Autoprodotti" nel caso di materiali autoprodotti.

\*\*\*Riportare un codice numerico di appezamento di cui alla scheda di registrazione n. 1.



**ALLEGATO 2****OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E INFORMAZIONE**

**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale

**MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI**

Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_\_\_

**Finalità:**

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica con impegno quinquennale.

**Risultati Attesi:**

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.06 “Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”:

Ha \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



**N.B.** In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development  
Europe investing in rural areas



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

### GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - Tipo di operazione 10.1.09 "Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”, come aiuti di stato integrativi, a valere sul P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti nel Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

- A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;
- B) Conservazione di siepi e/o boschetti;

C) Conservazione di stagni, laghetti;

D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

A tali interventi sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.9.6. "Condizioni di ammissibilità" del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire del sostegno previsto nell'ambito del Tipo di operazione 10.1.09 le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Può essere ammessa al Tipo di operazione, anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più dei tipi di intervento di A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Non sono comunque erogati sostegni finanziari per le domande di sostegno in cui l'ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, in analogia a quanto previsto per i pagamenti diretti dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 recante ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Sono ammesse le superfici con i sotto Tipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A) nella quale sono contrassegnati con (\*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2000

Tabella A) - Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

<b>Requisiti Fasce di rispetto.</b> La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	<b>Requisiti Area</b>	<b>Requisiti Fascia di separazione</b>
<b>A) Piantate</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
<b>A) Alberi isolati o in filare</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
<b>B) Boschetti</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.

<b>Requisiti Fasce di rispetto.</b> La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	<b>Requisiti Area</b>	<b>Requisiti Fascia di separazione</b>
<b>B) Siepi</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).	No
<b>C) Stagni e laghetti</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
<b>D) Maceri</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No
<b>D) Risorgive e fontanili.</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.	No

\*\*\*La "Fascia di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare e B) Siepi deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbita dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia, nel caso di alberi e arbusti già oggetto delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni) e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino "*" ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europaeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo "*" ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo "*" ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) "*"		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino "*" ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa "*" ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

\* Solo se già presenti.

Limitatamente alle "siepi" del sotto Tipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Non sono ammesse al Tipo di operazione 10.1.09 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;

- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 1867 del 18/01/2018 per l'impegno b), così come recepito a livello regionale all'allegato II, recante “Regole di condizionalità di cui all'art. 93” del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

È ammessa l'adesione al Tipo di operazione 10.1.09 per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativo al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

### **3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Per le superfici agricole che adottano per la prima volta il sottotipo di operazione B) “Siepi e boschetti” sono ammissibili esclusivamente:

- siepi polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nella tabella B) e C), con prevalenza di quelle arbustive;
- boschetti polispecifici cioè costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva nella fila esterna (tra le specie elencate in tabella B) e C)).

Sono ammesse inoltre le superfici oggetto di precedenti periodi di impegno con le misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che con riferimento alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella A) specificamente per le siepi e i boschetti, possono non corrispondere ai requisiti dell'area per la distanza tra le piante sulla fila e tra le file, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto). Inoltre tali “Siepi e i boschetti” già oggetto di Misure agro-ambientali possono non corrispondere al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici per le quali sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati, si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altri specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle tabelle B) e C), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro

chioma sul terreno. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire pertanto la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento alla possibilità di adesione al Tipo di operazione 10.1.09 concentrando l'applicazione degli interventi solo su un corpo separato o su alcuni corpi separati dell'azienda, si specifica che la superficie massima ammissibile per ogni corpo non potrà essere superiore al 20% della SAU del corpo/dei corpi medesimi.

La **relazione tecnica**, sottoscritta dal beneficiario include una planimetria catastale aziendale (o del corpo separato dove sono ubicate le tipologie degli elementi naturali oggetto del presente tipo di operazione) dove, nelle particelle catastali interessate, dovranno essere localizzate, delimitate ed evidenziate, le tipologie degli elementi naturali oggetto della domanda a cui la relazione è allegata.

Ad ogni tipologia di elemento naturale delimitata ed evidenziata, è da assegnare un codice numerico. Nel caso siano presenti più elementi naturali della medesima tipologia (pertanto separati l'uno dall'altro), deve essere assegnato un ulteriore e diverso codice numerico a ciascuno di essi. Per ogni tipologia di elemento naturale delimitato ed evidenziato dovrà essere inoltre riportato, sempre nella planimetria catastale, l'estensione di ogni elemento che deve includere anche le fasce di rispetto, con l'indicazione delle dimensioni di tali fasce di rispetto su ogni lato degli elementi naturali.

Ogni tipologia di elemento naturale deve essere oggetto della “Illustrazione delle modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno” che riporta nella relazione tecnica specificamente:

- l'elenco delle schede “registrazione operazioni” che potranno/dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda relativa alle eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per la tipologia di elemento naturale “stagni e/o laghetti” che si intendono attuare, da allegarsi solo nell'anno di effettuazione delle stesse;
- le “caratteristiche strutturali” di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) e C) presenti nello specifico sottotipo di operazione.

#### **4. Impegni**

Il Tipo di operazione 10.1.09 prevede il rispetto degli impegni riportati nelle successive tabelle.

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9. “10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti gli ulteriori dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione A) e B)

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
Sotto tipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.
3. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I “boschetti” devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
4. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.
5. Sotto tipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.
6. Sotto tipo di operazione B) - “Siepi e boschetti” - Esecuzione di potature.	Nelle “siepi e nei boschetti” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione C) e D)

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
Sotto tipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbita dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri).
9. Sotto tipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Negli laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, tutti i sottotipi di operazione

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Tutti i sotto tipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sotto tipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sotto tipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo–luglio.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba ( <i>Clematis vitalba</i> ) e la relativa rimozione qualora presente.
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

#### 4.1. Specifiche agli impegni

**Con riferimento agli impegni 1, 8 e 17** si specifica che non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

**Con riferimento all'impegno 2**, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

**Con riferimento all'impegno 5**, si specifica che:

- possono essere mantenuti uno o più stagni e la sommatoria della loro superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo.
- nel caso in cui si intenda mantenere uno o più stagni (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui alla Tabella a).

**Con riferimento all'impegno 6**, si specifica che l'esecuzione delle potature (che non è obbligatoria) non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

**Con riferimento all'impegno 9**, si specifica che essendo obbligatorio il mantenimento di almeno un isolotto con sponde dolcemente digradanti durante tutto il periodo di impegno e essendo previsti periodi di asciutta per il controllo delle specie alloctone, in applicazione dell'impegno 14 e in applicazione delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (consentite al massimo una volta nel decennio di impegno), i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i devono essere eseguiti durante i suddetti periodi di asciutta osservandone le relative prescrizioni. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori e/o urgenti lavori di manutenzione degli isolotti e delle sponde, tali lavori andranno eseguiti nel rispetto sempre delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione. In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva ai Servizi Territoriali.

**Con riferimento all'impegno 10**, si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella delibera della Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

**Con riferimento all'impegno 14**, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente all'istruttoria.

**Con riferimento all'impegno 25**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite, connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09, allegato (Allegato 1) al bando.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 17 e n. 18, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno.

#### **Ulteriori specifiche di impegno per le tipologie ambientali stagni e laghetti e maceri.**

Negli stagni e/o laghetti e/o stagni, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, degli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo 1 agosto-31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti,
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua
- e/o all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie inoltre è necessaria la messa in asciutta a partire dal primo agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.09 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

#### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017. Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.09.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella B); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori che rientrano nella competenza di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. In tale ipotesi la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal

01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.09 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili, nella forma di aiuti di stato integrativi, per il presente bando sono quantificate in 1.100.021 euro. Pertanto, le risorse per la prima annualità di impegno (2019) ammontano a 550.010 euro<sup>1</sup>.

## **9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni**

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.09 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.9.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

### 1) Principi Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete Natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
- a prevalente tutela naturalistica;
- a prevalente tutela aree paesaggistica;
- a prevalente tutela idrologica.

### 2) Principi tecnici

- interventi del Tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Maggiore superficie aziendale impegnata.

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono stati attribuiti alle diverse tipologie territoriali i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

---

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all’euro.

Nei criteri territoriali è attribuita la priorità massima alle superfici agricole che si intende impegnare in Rete Natura 2000 e a scalare con ordinazione decrescente sono assegnate priorità subordinate alle altre tipologie territoriali. Analogamente nei criteri tecnici la priorità più alta è attribuita alle superfici agricole impegnate in interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

**Tabella A)** - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.	3
<b>Totale</b>	<b>99</b>

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza in domanda di superfici con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella B)** – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	<b>56</b>	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A

Priorità territoriale 2	<b>22</b>	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	<b>12</b>	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	<b>6</b>	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	<b>3</b>	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla Tabella A) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all’approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di

applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;

- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell’Allegato 6 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali provvederanno all’istruttoria della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al tipo di operazione 10.1.09 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno.**

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l’eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

## **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;

- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.09 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.09 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

#### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni Comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

## Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali  
(art. 28 del Regolamento UE n. 1305/2013)

TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E  
CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

### ALLEGATO 1

**SCHEDE DI REGISTRAZIONE (SCHEDE TOTALI: 23)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL \_01\_/01/\_\_\_**

#### Sede aziendale di tenuta delle schede:

<b>Via</b>		<b>n.</b>	
------------	--	-----------	--

<b>Provincia</b>		<b>Comune</b>		<b>CAP</b>	
------------------	--	---------------	--	------------	--

<b>Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.</b>	
--	--

- ANNO DI IMPEGNO: \_\_\_\_\_
- AZIENDA: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_
- RESP.AZIENDALE: \_\_\_\_\_ CUA: I I I I I I I I I I I I I I I I
- VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_
- COMUNE: \_\_\_\_\_ CAP: I I I I I I PROV.: I I

**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 23):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO 8 - MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNO 17 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 2 - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 3 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE DI TERRENO INERBITO; IMPEGNO 4 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - FASCE DI SEPARAZIONE: IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 5 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO DI PIANURA (LA PRESENZA DI ALMENO UNO STAGNO PER BOSCHETTO NON È OBBLIGATORIA PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 6 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "SIEPI E BOSCHETTI" - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 7 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 9 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C) NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 10 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C e D).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 11 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 12 - ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 13 - RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFUSSO DOVE LA TENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 18 - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 19 - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 20 - DIVIETO D'USO DI CONCIMI, LIQUAMI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DIGESTATI DI QUALSIASI PROVENIENZA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 21 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 22 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 23 - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 24 - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'AVITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE TIPOLOGIE AMBIENTALI - STAGNI E LAGHETTI E MACERI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.



























## SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO 14 – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSALE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 13).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.
		CARPE	
		PESCE SILURO	
		CARASSIO	
		TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI ESOTICHE	PALUSTRI
		GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
		RANATORO	
		PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per ogni scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri.

\*\* Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

• IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
		ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
		OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

\* Riportare per scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: (O) stagni, (C) laghetti, (D) maceri, (D) risorgive, (D) fontanili.

\*\* Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, e/o di più fontanili, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

















**Note alla compilazione delle schede****SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI
-----------------------------------

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

#### INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

#### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

#### INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## ALLEGATO 2

### OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



#### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20 \_\_\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e la conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario con impegno decennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario:

Ha \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



**N.B.** In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frasi di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



The European Agricultural Fund for Rural Development  
Europe investing in rural areas



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

### TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10

## RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2019 - Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

**Indice**

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 18 Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2019 per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.10 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici, oggetto di richiesta di sostegno finanziario, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.10 ha una durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

F1- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche;

F2- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.10.6. “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire dell'aiuto per il Tipo di operazione 10.1.10 le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal Tipo di operazione 4.4.01 - “Ripristino di ecosistemi”.

Sono ammesse le superfici con i sottotipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A).

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Sottotipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti i sottotipi di intervento (F1) e F2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).</li> </ul>	<u>Isolotti/dossi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• isolotti/dossi di almeno 50 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)</li> </ul> <u>Sponde</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</li> </ul>	<u>Piante arboree/arbustive</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate in tabella b) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</li> </ul>
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formazioni vegetali arboree/arbustive delle specie riportate in tabella b) su almeno il 30% (*) della superficie interessata all'intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.</li> </ul>	<u>Radura:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento.</li> <li>• tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais.</li> </ul>	<u>Stagni</u> <p>Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata all'intervento (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento</li> </ul>	<u>Altri elementi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;</li> <li>b) alberi isolati/in gruppi o in filare;</li> <li>c) stagni e/o laghetti esclusivamente nelle superfici di pianura: deve essere presente almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.</li> </ul> </li> <li>• Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati.</li> </ul>	<p>L'estensione delle le superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata all'intervento.</p>

(\*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/05, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabelle B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“\*” Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);
- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura.

Tali superfici, qualora prevedano l’adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 (di seguito “già oggetto di misure agro-ambientali”), che hanno

già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione.

Limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. Tale ammissibilità è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Nel caso di interventi che ricadevano in aree della Rete Natura 2000 tale possibilità è condizionata agli esiti della Valutazione di incidenza in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE qualora si preveda il cambiamento delle tipologie ambientali preesistenti.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

### 3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Nel precedente **paragrafo 3** si dispone che limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. L’ammissione di tali superfici comporta l’estinzione dei impegni precedenti ed è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale di pianura, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Si precisa che qualora tali adesioni implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, devono essere rispettate le condizioni disposte per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto” e di seguito riportate.

Così come disposto al precedente **paragrafo 3** è possibile per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto, proseguire per un ulteriore ventennio di impegno aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione. Qualora tali prosecuzioni non implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, la valutazione di incidenza non è dovuta anche qualora tali prosecuzioni si attuino in aree della Rete Natura 2000 e alle superfici potranno essere attribuiti i livelli di priorità tecniche stabiliti al paragrafo 9.

Qualora tali prosecuzioni implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, si specifica quanto segue:

- indipendentemente dalle aree in cui ricadono gli interventi, le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti, potranno effettuarsi e le relative superfici conservano il diritto di usufruire del punteggio di priorità disposto per i criteri tecnici per gli interventi già oggetto di misure agro-ambientali di cui al paragrafo 9, ad eccezione dei casi di trasformazione da

tipologie ambientali di cui all'Azione F1, già oggetto di misure agro-ambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, al sottotipo di operazione F2 del presente tipo di operazione. Tali casi pur ammissibili al regime di impegno e pagamento del presente tipo di operazione, sono valutati come nuovi impegni e non come prosecuzione di impegni già in essere e pertanto non potranno beneficiare della priorità previste per le superfici provenienti dalla passata programmazione di cui ai criteri tecnici del successivo paragrafo 9;

- qualora gli interventi ricadano in aree della Rete Natura 2000, si stabilisce che le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti sono subordinate all'esito della valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza non è invece dovuta, anche per interventi che ricadono in aree della Rete Natura 2000, qualora riferibili alle casistiche di trasformazione di tipologie ambientali preesistenti di seguito indicate:
  - a) trasformazione da tipologia ambientale “**zone umide**” di cui all' Azione F1 già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992 a sottotipo di intervento “**prati umidi**” del sottotipo di operazione F1 del presente tipo di operazione;
  - b) trasformazione da tipologia ambientale di cui all' Azione **F2** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sottotipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione, fatto salvo il mantenimento di eventuali stagni/lagheti preesistenti e/o delle superfici investite con alberi e/o arbusti;
  - c) trasformazione di tipologia ambientale di cui all' Azione **F3** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sotto tipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione.

L'attestazione dell'avvio delle procedure connesse alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni finanziari sarà condizionata all'esito di tale valutazione.

Nel caso di domande relative a superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” l'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell'elaborato, congiuntamente alla domanda di sostegno, è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno indipendentemente dal tipo di superficie.

L'elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all'Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale/sottotipo di intervento (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le “schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite” che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale “prati umidi” di cui al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni”, da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;
- esclusivamente per il sottotipo di operazione F1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di

interesse comunitario; le “caratteristiche dell'area” di cui alla tabella a) e le specie arboree e/o arbustive di cui alle Tabelle B) e C) presenti nello specifico “sottotipo di intervento” /sotto tipo di operazione. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nelle Tabelle B) e C).

In particolare nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione per ogni particella. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”.
2. per i “complessi macchia radura”:
  - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
    - 2.1.1. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici non già oggetto di misure agro-ambientali, dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. e la superficie occupata da tali formazioni dovrà essere almeno il 30% della superficie interessata all'intervento (SII);
    - 2.1.2. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici già oggetto di misure agro-ambientali (impegni adottati con il Reg. (CEE) n. 2078/1992) dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno.
  - 2.2 dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;
3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni per ogni particella interessata (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento al sottotipo di operazione F2) il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A); di contro il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente tipo di operazione (1° gennaio 2019).

#### 4. Impegni

Nelle successive Tabelle 1 e 2 sono elencati e descritti gli impegni relativi al sottotipo di operazione F1 che si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.
- Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale i cui impegni sono riportati nella successiva Tabella 3.

Sono inoltre presenti impegni inerenti la superficie interessata all'intervento (S.I.I.) comuni a tutti i sottotipi di operazione e sono riportati nel dettaglio nella successiva Tabella 4.

*Tabella 1* – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.	Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza media inferiore a 25°
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della S.I.I. senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.

*Tabella 2* – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b)
2.2 Macchia radura. Ricostituzione cotico erboso	Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose.
2.3 Macchia radura. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.
2.4 Macchia radura. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I..

*Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua.*

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
3.1 F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	Mantenimento di ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, con almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.
3.2 F2- Prato permanente: sfalci/trinciature	Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno
3.3 F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno o laghetto per la raccolta di acque meteoriche.

*Tabella 4 – Elenco e descrizione degli impegni per tutti i sottotipi di operazione.*

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
0.1 non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	non utilizzare fitofarmaci e diserbanti;
0.2 non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.3 non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;
0.4 non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
0.5 non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.;
0.6 Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato);
0.7 Controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	deve essere effettuato il controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate giornalmente.
0.8 Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
0.9 Eliminazione tane nutria	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi
0.10 Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche
0.13 Verifica della presenza della vitalba ( <i>Clematis vitalba</i> ) e la relativa rimozione	mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba ( <i>Clematis vitalba</i> ) e la relativa rimozione qualora presente

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10</b> - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
0.15 Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali"
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno;
0.17 Comunicazioni piano ventennale	comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

#### 4.1. Specifiche agli impegni

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.10. "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

**Con riferimento all'impegno 1.1 e 1.2**, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi occorre dare comunicazione ai Servizi Territoriali, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno 0.8. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria." da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I. .

**Con riferimento all'impegno 1.3** si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e

pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

**Con riferimento all'impegno 1.4** si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano. Per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi", le suindicate pendenze dovranno essere presenti dalla decorrenza del primo anno di impegno.

**Con riferimento all'impegno 1.6** si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII.

**Con riferimento all'impegno 2.1** si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno 2.1 e all'impegno 3.1.** si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentito la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella a) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

**Con riferimento all'impegno 2.4** si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

**Con riferimento all'impegno 2.2. e all'impegno 3.1.** si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di

ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

**Con riferimento all'impegno 0.6.** "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

**Con riferimento all'impegno 0.7.** "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura (F1) e/o ambienti variamente strutturati (F2) è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 551 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni.

**Con riferimento all'impegno 0.13,** si specifica durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) e C) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno 0.16,** si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto il registro da tenere in applicazione dell'impegno 0.16, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.10 saranno tenuti a inserire tutte registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

**Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi".** Nel periodo 11 agosto - 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua con riferimento particolare agli impegni 1.3 e 1.4.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse, al massimo 2 volte nel ventennio di impegno.

Salvo cause di forza maggiore, in particolare per eventi calamitosi, le operazioni straordinarie di manutenzione sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;

- all'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua,
- all'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1 ottobre. Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione Faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal presente tipo di operazione.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro;
- superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 € e per le tipologie di intervento F2 1.000 €/ettaro;
- superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-radura 500 €/ettaro.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis". Pertanto la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti.

Qualora le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2019 è fissata al 31 gennaio 2019. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando sono quantificate in 4.364.522 euro. Pertanto, le risorse per la prima annualità di impegno (2019) ammontano a 2.182.261 euro<sup>1</sup>.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.10 decorrenti dal 2019 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso, è il paragrafo 8.2.9.3.10.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

### 1) Criteri Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete natura 2000;

---

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all'euro.

- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
  - a prevalente tutela naturalistica;
  - a prevalente tutela aree paesaggistica;
  - prevalente tutela idrologica.

## 2) Criteri tecnici

- interventi su superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno;
- interventi su superfici già oggetto del Tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi
- maggiore estensione della superficie aziendale impegnata.

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

**Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici**

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno.	3
Priorità 2 - Interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi.	1
Totale	100

Si precisa che le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che aderiscono agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno, non sono oggetto di assegnazione di punteggi di priorità.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza di superfici con tipologie ambientali caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno), caratterizzata dalla presenza delle tipologie ambientali previste dal tipo di operazione, di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella B)** – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie totale aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	<b>56</b>	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	<b>22</b>	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	<b>12</b>	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	<b>6</b>	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	<b>3</b>	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E
Priorità tecnica 2	<b>1</b>	ha SOI priorità tecnica 2/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla tabella a) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

## 10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per

- ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;
- di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell’Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell’Allegato 12 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all’istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall’art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno.**

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell’articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l’eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l’autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

## **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 3536/2016;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.10 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.10 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2042 del 13 dicembre 2017.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n.1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n.

- 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
  - Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
  - Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
  - Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
  - P.S.R. 2014-2020;
  - D.M. n. 1867 del 18/01/2018 e s.m.i.;
  - Deliberazione della Giunta regionale n. 2220/2016 e s.m.i.;
  - Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
  - ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):**

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1.1 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO 1.2 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 1.3 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 1.4 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 1.5 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 1.6 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 2.1 - MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 2.2 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 2.3 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIUO AFFERMATO; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 2.4 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 3.1. - F2 - MANTENIMENTO DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI CON PRATI PERMANENTI ALTERNATI AD ALBERI E/O ARBUSTI; IMPEGNO 3.3. - F2 - MANTENIMENTO STAGNO O LAGHETTO IN PIANURA PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 3.2. - F2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 0.1. - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 0.2. - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 0.3. - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 0.7 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 0.8 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 0.9 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 0.10 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO 0.13 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO 0.14 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO 0.15 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE - PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.









































## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORD AMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI DACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA / /

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Sotto tipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto ***	Sotto tipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	
				OCHE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_









**Note alla compilazione delle schede****DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

**SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

**SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## ALLEGATO 2

### OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



#### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_\_\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 con impegno ventennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”:

Ha \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



**Bandi unici regionali con decorrenza iniziale di impegno 1° Gennaio 2019 dei Tipi di operazione della Misura 10 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.**

Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 10	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	<b>Falleni Fabio</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO) Ufficio di Imola Via Bocceccio, 27 - 40026 Imola (BO) Ufficio di Vergato Piazza della Pace, 4 - 40038 Vergato (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	<b>Finco Renato</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	<b>Balzani Riccardo</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	<b>Castagnoli Carlo</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	<b>Rozzi Francesco</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	<b>Merli Donata</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	<b>Casetti Claudia</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	<b>Bagni Anna</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	<b>Arrighoni Pier Claudio</b>	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.